Reg. Imp. 01553090091
Rea 156430

ALBISOLA SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO

Sede in Via Lino Saettone 108, Albisola Superiore (SV)

Capitale sociale Euro 25.000 i.v.

Relazione del Revisore legale ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39

Al socio unico di Albisola Servizi S.r.l. società unipersonale

ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società ALBISOLA SERVIZI S.r.l. A SOCIO UNICO, costituito dallo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2022, dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data, dalla Nota integrativa e dalla Relazione sulla gestione.

Giudizio senza modifica

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società ALBISOLA SERVIZI S.r.l. A SOCIO UNICO al 31 dicembre 2022 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Richiami di informativa

Senza modificare il mio giudizio richiamo l'attenzione su quanto indicato nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione in merito all'assetto amministrativo e contabile per la redazione del bilancio e alla continuità aziendale.

Assetto amministrativo e contabile

Nella Nota integrativa viene precisato che: "La società si è avvalsa, per l'approvazione del bilancio, del maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il ricorso a tale dilazione è stato necessario in quanto le due dipendenti che si occupavano della contabilità interna hanno rassegnato le dimissioni nel corso dell'esercizio, comportando un impegno significativo della nuova risorsa assunta a seguito di concorso solo nel gennaio 2023."

Continuità aziendale

L'articolo 2423 bis "Principi di Redazione del bilancio" prevede che, nella redazione del bilancio, la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato.

Si tratta di uno dei principi fondamentali su cui si basa la redazione del bilancio di esercizio secondo valori di funzionamento; esso prevede che i valori iscritti in bilancio siano considerati nel presupposto che l'azienda prosegua la sua attività nel suo normale corso, in un futuro prevedibile, senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare l'attività, di assoggettarla a procedure concorsuali o non si abbiano alternative realistiche a ciò.

Nel caso in cui, viceversa, le prospettive future non rispettino il presupposto della continuità aziendale risulta evidente che le ordinarie valutazioni debbano risultare completamente differenti. La medesima impresa, ed il suo bilancio, assumono valori completamente diversi in ipotesi di continuità aziendale rispetto, per esempio, all'ipotesi di liquidazione.

È necessario, pertanto, porre particolare attenzione all'appropriatezza di tale principio fondamentale, presupposto indiscusso per la redazione del bilancio in continuità, valutazione non sempre agevole e che comporta un'analisi approfondita di tanti aspetti, quantitativi e qualitativi.

Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni in sede di stesura del bilancio, di significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate.

Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio.

Nella valutazione sulle prospettive future da parte della direzione aziendale, come sopra specificato, il principio della continuità non può essere applicato laddove sussistano incertezze significative e seri dubbi sulla capacità di continuare ad operare.
La valutazione del presupposto della continuità aziendale è un processo che spesso non comporta rilevazioni contabili ma che implica un'integrazione di informativa che scaturisce da diverse fonti qualitative e quantitative.

Richiamo l'attenzione sulla circostanza che, come segnalato dall'Amministratore unico nella Relazione sulla Gestione, è stato avviato il processo di integrazione delle attività del ciclo rifiuti a livello provinciale, nel rispetto delle previsioni normative regionali.
Il percorso attualmente programmato prevede il trasferimento al gestore unico individuato dalla Provincia di Savona, con forma tecnica da definire, del ramo di azienda relativo all'igiene urbana; ciò comporterà una significativa diminuzione dei ricavi aziendali che, inoltre, come noto, essendo società a totale partecipazione pubblica, deve soddisfare i limiti di fatturato previsti dalla vigente normativa in materia.

Nella Relazione relativa al bilancio 2021 l'Amministratore segnalava rischi di continuità legati alla dismissione del ramo igiene urbana, subordinati agli obiettivi che il Comune avrebbe stabilito per gli esercizi successivi. Il sottoscritto Revisore, nella propria relazione al bilancio 2021, ha sottolineato l'importanza di definire ed approvare il piano industriale.

L'Amministratore unico ha fornito nella Relazione sulla gestione informativa sull'argomento informando dell'approvazione del Piano Industriale da parte dell'Amministrazione Comunale e, considerato il contenuto dello stesso, non evidenziando rischio di continuità per il futuro.

Preso atto dell'informativa espressa dall'Amministratore unico e tenuto conto delle considerazioni sopra espresse il mio giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

La società non ha collegio sindacale.

Responsabilità del Revisore

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia) ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- Ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- Ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- Ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'Organo amministrativo, inclusa la relativa informativa;
- Sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'Organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella Relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- Ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
- Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla conformità dei conti annuali separati con il bilancio di esercizio

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6, primo comma, del D. Lgs. n. 175 del 2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e alle disposizioni sulle modalità di separazione contabile contenute nella direttiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 settembre 2019 verrà emessa separata relazione sulla base dei conti annuali separati e della nota illustrativa che l'Organo amministrativo metterà a disposizione.

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

L'amministratore della Società ALBISOLA SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione della Società ALBISOLA SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO al 31 dicembre 2022, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

La relazione sulla gestione evidenzia i principali indicatori di risultato finanziari e non finanziari e ai quali si fa riferimento.

Ho svolto le procedure indicate nel Principio di Revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Società ALBISOLA SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO al 31 dicembre 2022 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della Società ALBISOLA SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO al 31/ dicembre 2022 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'articolo 14, secondo comma, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

Albisola Superiore, 14 giugno 2023

Il Revisore legale
Rag. Gabriele Gagliardo